

ORIGINALE

C O M U N E D I S E D R I A N O

Provincia di Milano

Approvato con deliberazione

C. C.

C.C.

n° 60 in data 28-9-94

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

IL SINDACO

March



IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

(Dott. Dario Reacci)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dott. Dario Reacci".

C A P O I

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di aree private aperte al pubblico transito e di aree private soggette a servitù di uso pubblico o di passaggio pubblico, mediante manufatti, strutture o impianti mobili.

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme sono considerate aree pubbliche o di uso pubblico tutte le aree comunali che ricevono tale destinazione dallo strumento urbanistico vigente.

Sono altresì considerate aree pubbliche, tutte quelle che, se pur appartenenti a terzi o ad altri enti pubblici, siano da questi affidate alla gestione e cura dell'Amministrazione comunale in forza di leggi o convenzioni.

Le presenti norme si applicano anche ad occupazioni del sovrasuolo, delle acque e del sottosuolo pubblico, ove diversamente non dispongano norme legislative o regolamentari gerarchicamente superiori.

Art. 2 - Concessione o autorizzazione dell'occupazione

L'occupazione degli spazi o aree di cui all'articolo 1 è soggetto alla concessione o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco o suo delegato, su richiesta dell'interessato.

L'autorizzazione può essere rilasciata anche dal Responsabile dell'Ufficio comunale incaricato o suo delegato, nei singoli casi previsti dal presente regolamento.

Art. 3 - Rilascio della concessione o autorizzazione

La concessione per le occupazioni permanenti o l'autorizzazione per le occupazioni stagionali o temporanee sono concesse o negate con provvedimento del Sindaco da adottarsi entro trenta giorni dalla presentazione della domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della eventuale documentazione integrativa richiesta ai sensi dei successivi commi.

La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dall'Ufficio competente, deve essere resa legale con affrancatura della prevista imposta di bollo e deve contenere le generalità complete, la ragione sociale per le persone giuridiche, la residenza o sede, il codice fiscale, l'ubicazione dettagliata dell'occupazione, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità d'uso e la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le altri norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere a tutela del pubblico interesse.

Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione dell'istanza.

Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione entro dieci giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

Il provvedimento di diniego dovrà riportare le ragioni che ostino al rilascio dell'autorizzazione.

La presentazione della domanda ed il suo accoglimento sono esaustivi dell'obbligo di presentazione della denuncia di cui al 1° comma dell'art. 50 del D.Lgs. 507/93.

Art. 4 - Concessioni per occupazioni permanenti ed autorizzazione per occupazione stagionale o temporanea.

Nell'atto di concessione o autorizzazione sono indicati:

- la durata della concessione o autorizzazione;
- la misura dello spazio concesso;
- le condizioni alle quali il Comune subordina il provvedimento;
- le condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca del medesimo;
- l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione così come non assume nessuna responsabilità per eventuali danni a terzi derivati dall'uso della concessione o autorizzazione.

Art. 5 - Occupazione strade non comunali.

Fino al superamento del limite abitanti di cui all'articolo 38 (4° comma) del decreto legislativo n° 507/93, l'occupazione di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato. è subordinata all'acquisizione del preventivo Nulla Osta rilasciato dall'Ente proprietario della strada.

Art. 6 - Occupazione sede stradale.

L'occupazione della sede stradale è regolata dalle disposizioni di cui all'articolo 20 del vigente Codice della Strada e relative norme del regolamento d'attuazione.

Le operazioni di scarico e carico di merci da veicoli, come pure il trasferimento di merci da locali ad altri, devono essere compiuti con sollecitudine e senza interruzioni evitando di posare la merce sul suolo pubblico ed in modo da non creare ingombro o danno. Quando per dette operazioni si rende necessaria l'occupazione temporanea di suolo pubblico, che non si protragga per un'ora dopo il tramonto del sole, questa è rilasciata dal Comando di Polizia Municipale su semplice richiesta verbale.

Le occupazioni della sede stradale possono essere assoggettate al deposito cauzionale ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento.

Art. 7 - Opere - Depositi - Cantieri stradali.

L'esecuzione di opere o depositi e l'apertura di cantieri stradali sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 21 del vigente Codice della Strada e relative norme del regolamento di attuazione.

Le suddette norme si applicano anche per le opere o depositi e cantieri posti sulle aree di cui all'articolo 1 e non soggette alla circolazione veicolare, intendendosi la competenza sanzionatoria trasferita al Sindaco.

Il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità su steccati, impalcature, ponti ed altro, senza oneri nei confronti dei concessionari..

La concessione o autorizzazione è assoggettata alla presentazione della planimetria dell'area da occupare ed al deposito cauzionale ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, per la rimessa in pristino, sia di terrazzamento, sia di pavimentazione o vegetazione: il predetto deposito cauzionale sarà restituito in tutto o in parte a seconda che il ripristino sia stato eseguito a regola d'arte o meno.

Art. 8 - Passi carrai, accessi e diramazioni.

L'attivazione di passi carrai, accessi e diramazioni prospettanti il suolo pubblico, oltre all'osservanza delle norme edilizie per la loro realizzazione, sono regolati dall'articolo 22 del vigente Codice della Strada e relative norme del regolamento di attuazione.

Art. 9 - Tende, insegne, sporgenze ed infissi.

L'installazione di tende parapluie, sporgenti sulle aree di cui all'articolo 1 del presente regolamento, è soggetta alle seguenti prescrizioni:

- il bordo inferiore deve essere ad un'altezza minima di m. 2,20 dal suolo sottostante;
- la sporgenza deve di norma contenersi fino a cm. 30 dal filo del marciapiede e comunque per una sporgenza massima di m. 2;
- l'installazione di tende sporgenti è vietata su vie e piazze sprovviste di marciapiedi.

L'esposizione di infissi, vetrine, insegne, cartelloni pubblicitari, anche animati o a schermo elettronico o meccanico e simili, è soggetta alla medesima normativa dettata per le tende, ma l'altezza del suolo di tali manufatti deve essere inderogabilmente superiore a m. 2,30.

La domanda relativa alla installazione dei manufatti, di cui al presente articolo, è valutata dal Sindaco previo parere obbligatorio ma non vincolante dell'Ufficio Tecnico. Qualora l'installazione avvenga su immobili aventi valore storico ambientale, la domanda è valutata dal Sindaco previo parere, obbligatorio ma non vincolante, della Commissione Edilizia in merito all'aspetto estetico del manufatto.

E' facoltà eccezionale dell'Amministrazione Comunale concedere autorizzazioni temporanee in casi ove concorrono particolari condizioni.

Art. 10 - Esposizione di tavoli: merci ed altri casi di occupazione.

Fermo restando il disposto di cui all'articolo 6 del presente regolamento per quanto concerne l'occupazione della sede stradale, l'occupazione del suolo pubblico attuata con esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi e con tavoli destinati alla consumazione di cibi, bevande o altro nonché l'occupazione mediante scale, ponti mobili, montacarichi, anche montati sui veicoli, è soggetta alla concessione o autorizzazione di cui all'articolo 2 del presente regolamento che viene rilasciata una volta accertata la concorrenza delle seguenti condizioni:

- a) conformità della richiesta alla normativa di legge riguardante gli aspetti igienico-sanitari e di pubblica sicurezza;

- b) inesistenza di pregiudizio che possa derivare dall'occupazione alle condizioni di decoro o ad altre ragioni di pubblico interesse;
- c) inesistenza di pericoli per l'incolumità pubblica e previsione di idonee misure di sicurezza, quando necessarie.

Il provvedimento relativo alla occupazione regolata dal presente articolo reca, quando necessario, l'indicazione delle speciali cautele, limitazioni od altre modalità da applicare in tempo di pioggia o in casi di maltempo o nei periodi invernali.

Art. 11 - Occupazione in occasione di spettacoli e manifestazioni

L'occupazione di suolo pubblico mediante palchi, transenne e/o tribune, in occasione di spettacoli, riunioni, manifestazioni che siano debitamente autorizzate dalle competenti autorità o che possano liberamente svolgersi per espressa previsione legislativa è soggetta alla autorizzazione di cui all'art. 2 del presente regolamento.

In tali casi vengono altresì le seguenti norme:

- a) qualora i manufatti debbano ricevere od ospitare persone, l'autorizzazione potrà essere rilasciata solo su parere favorevole della Commissione Provinciale di Vigilanza che attesti la conformità del manufatto alle norme di sicurezza ed antincendio e antinfortuni vigenti per il caso considerato;
- b) potranno essere imposte dal provvedimento autorizzativo speciali cautele e modalità esecutive a giudizio discrezionale dell'Autorità comunale.

Per quanto attiene invece le manifestazioni politiche, quali i comizi elettorali e tutte le altre manifestazioni pubbliche relative all'esercizio di diritti politici dei cittadini che comportino l'occupazione di suolo con podi, palchi, transenne od altri manufatti simili, l'autorizzazione di cui al presente articolo non è necessaria, ma dovrà comunque essere notificato all'autorità comunale, almeno con tre giorni di anticipo, il luogo previsto per la riunione e le caratteristiche dei manufatti da utilizzare. In tali casi il Sindaco potrà vietare l'uso dei manufatti stessi (ferma restando la libertà di svolgimento della manifestazione pubblica) solo ove questi siano giudicati pericolosi all'igiene o all'incolumità pubblica.

Art. 12 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche.

L'esercizio dei mestieri girovaghi ed artistici è consentito su aree e spazi pubblici non soggette alla circolazione veicolare previa autorizzazione.

L'esercizio dei mestieri ambulanti del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito nel rispetto delle norme per la circolazione e la sosta, per le operazioni d'opera o mercantili, non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta devono intercorrere almeno 500 metri.

Art. 13 - Occupazioni diverse di suolo pubblico.

Le norme previste nel presente articolo si applicano a tutte le altre attività, diverse da quelle regolate dalle norme che precedono, che comportano la possibilità di ingombro od utilizzo temporaneo del suolo pubblico, con particolare riferimento a:

- maneggio ed esposizione di oggetti incomodi o pericolosi;
- uso di scale a mano;
- lancio di oggetti;
- giochi;
- trasporto di oggetti pericolosi;
- rotolamento o strascico di oggetti;
- battitura di pietre o metalli;
- annaffiamento e getto continuo di liquidi.

Tali attività sono consentite previa autorizzazione comunale e a condizione che vengano svolte con le cautele e le precauzioni necessarie ad evitare pericoli di nocimento alcuno o disturbo della quiete pubblica, anche sotto il profilo della emissione di odori, fumi o rumori.

Le attività in questione debbono comunque essere interrotte su ordine dell'autorità comunale preposta alla sorveglianza, ove si riscontrino che sussistono situazioni di pericolo.

Sono comunque vietate, senza possibilità di deroga, tutte le altre attività consimili che comportino occupazione di suolo o spazio pubblico, compreso l'uso improprio di beni ed immobili comunali, che generino rischio di danni.

Ai fini della sicurezza pubblica e della tutela del suolo pubblico, è vietato:

- il mantenimento di tegole pendenti sulla pubblica via;
- il mantenimento di pluviali, canali di gronda ed altre tubature, difettosi o pericolanti o inefficienti;

che dovranno essere sistemate a semplice richiesta dell'Amministrazione.

Art. 14 - Deroghe.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti, fermo restando l'obbligo di richiesta di concessione o autorizzazione per la occupazione di suolo pubblico, potranno essere derivate dall'Amministrazione Comunale solo con provvedimento espresso e in casi eccezionali, quando il provvedimento sia destinato ad agevolare particolari soggetti (handicappati, ecc.) che, per le condizioni particolari del loro stato, riceverebbero un pregiudizio ingiustificato dalla applicazione della norma regolamentare ordinaria.

La deroga è comunque vietata se da essa deriva pericolo di pregiudizio o nocimento per l'incolumità, la salute e l'ordine pubblico ovvero se pregiudica in modo irreparabile il buon andamento delle funzioni della comunità.

E' altresì vietata la deroga quando ciò sia imposto da altre norme di legge o regolamentari.

Nei casi qui contemplati la concessione o autorizzazione in deroga riporteranno le ragioni che giustificano la loro emanazione.

Art. 15 - Occupazioni d'urgenza.

Per fare fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di esecuzione di lavori di particolare urgenza, salvo il disposto dell'art. 30 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada in merito all'occupazione della sede stradale, l'autorizzazione è rilasciata immediatamente dal Comando di Polizia Municipale.

Il funzionario responsabile alla circolazione di cui all'art. 30 del regolamento del codice della strada è individuato nel Comandante il Corpo di Polizia Municipale o suo delegato.

Per le occupazioni d'urgenza non è dovuto nessun deposito cauzionale.

Art. 16 - Efficacia temporale.

In tempo di notte, da un'ora dopo il calare a un'ora avanti il sorgere del sole ogni permesso di occupazione è sospeso, salvo che diversamente disponga l'atto comunale di concessione o autorizzazione. In tale caso, dovranno essere adottate tutte le cautele dirette ad evitare che l'occupazione di suolo sia fonte di possibile nocimento alla generalità dei cittadini.

Art. 17 - Obblighi del concessionario.

Le concessioni o autorizzazioni per occupazioni di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il titolare ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al titolare oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione o autorizzazione, di mantenere le condizioni di ordine e pulizia per il suolo che occupa, facendo uso degli appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 18 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.

Coloro che hanno ottenuto la concessione o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.

Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.

La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi dell'autorizzazione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 19 - Decadenza della concessione o autorizzazione.

Sono cause di decadenza della concessione o autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 10 giorni successivi alla data del rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 2 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.

Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 20 - Revoca della concessione o autorizzazione.

Il Sindaco in ogni momento può revocare la concessione o autorizzazione per motivi di pubblico interesse senza oneri per il Comune.

In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 21 - Sanzioni.

La violazione delle norme contenute nel presente regolamento, se non diversamente sanzionate da diverse disposizioni di legge, sono sanzionate ai sensi dell'art. 106 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, in misura non inferiore a L. 50.000 e non superiore a L. 1.000.000.

Per l'accertamento, la contestazione e la riscossione, si applicano le norme di cui alla legge 689/81.

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi.

Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonchè di quelle di custodia.

COMUNE DI SEDRIANO

(Prov. Milano)

Comune di Sedriano
Gazzetta Ufficiale

ESAMINATO DALLA COMMISSIONE EDILIZIA
IN DATA 17 NOV 1994 AL N° 1

Allegato a delibera G.C./C.C.

N. 67 del 16-12-94

IL PRESIDENTE

PER LA COMMISSIONE

C A P O

II

Art. 22 - Norme applicazione tributo

Il presente capo disciplina le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D. Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993.

Art. 23 - Classificazione del Comune

Questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.F., appartiene alla V classe.

La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione di G.C. con la quale dovranno essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini di cui all'art. 25 del presente regolamento.

Art. 24 - Suddivisione del territorio in categorie

In ottemperanza all'art. 42, comma 3, del D. Lgs. 507/93, sentita la commissione edilizia, il territorio di questo Comune è suddiviso in due categorie:

- appartengono alla prima categoria tutte le vie comprese nel centro abitato come individuato ai sensi dell'art. 4 del vigente codice della strada D.Lgs. 30.4.1992, n. 285;

appartengono alla seconda categoria le seguenti vie:

- * via Martiri della Libertà;
- * strada per Cisliano e sue diramazioni;
- * strada per cascina S. Antonio;
- * strada per cascina Legoratta e Durazzo;
- * strada per cascina Magna e sue diramazioni;
- * strada per cascina Malpaga e sue diramazioni;
- * strada per cascina Nuova, dal V.le Europa a via Bottuso, e sue diramazioni;
- * strada per cascina Gattinara, dall'incrocio con via Galilei sino alla ferrovia, e sue diramazioni;
- * strada per Pregnana dal casello FS fino al confine del territorio comunale;
- * via per cascina Allemagna;
- * tutte le strade vicinali e campestri di proprietà comunale, nonché ogni altra strada non compresa nel centro abitato.

Successive variazioni sono adottate dalla Giunta Comunale, sentita la commissione edilizia, con le stesse modalità di cui al successivo 1° comma dell'art. 25.

Art. 25 - Tariffe

Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva.

La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D. Lgs. n. 507/93.

Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione della tassazione riferita alla prima categoria, mentre per la seconda categoria tali limiti sono ridotti del 20%.

Per l'anno 1994 le tariffe sono determinate come segue:

OCCUPAZIONE PERMANENTE	%aum.	%rid.	tariffe	
			cat.I	cat.II
la tassa è corrisposta in misura di mq. anno				
- oltre 1000 mq. fino a 1200 mq.		10	34.000	27.200
- da 1201 mq. fino a 1500 mq.		15	28.900	23.120
- oltre 1500 mq.		20	27.200	21.760
soprastante o sottostante il suolo		10	30.600	24.480
soprastante o sottostante il suolo con servizi pubblici - cifra formattaria annua al km. lineare (art. 35 reg.)			250.000	200.000
tende fisse o retratili		70	10.200	8.160
passo carraio		50	17.000	13.600
- passo carraio inutilizzato		60	13.600	10.880
- passo carraio distributore carburante		20	27.200	21.760
distributore carburanti:				
a) centro abitato			60.000	=====
b) zona limitrofa			50.000	-----
c) periferia?			30.000	-----
d) superficie chiosco oltre 4 mq.			34.000	-----
distributore tabacchi:				
a) centro abitato			20.000	=====
b) zona limitrofa			15.000	-----
c) periferia			10.000	-----

OCCUPAZIONE TEMPORANEA	Vaccum.	Vrid.	tariffe	
			cat.I	cat.II
la tassa è corrisposta in misura di mq. giorno			2.000	1.600
- fino a 12 ore		20	1.600	1.280
- oltre 12 ore			2.000	1.600
- fino a 14 giorni			2.000	1.600
- da 15 giorni a 30 giorni		10	1.600	1.440
- oltre 30 giorni		20	1.600	1.280
- oltre 1000 mq. fino a 1200 mq.		10	1.600	1.440
- da 1201 mq. fino a 1500 mq.		15	1.700	1.360
- oltre 1500 mq.		20	1.600	1.280
soprastante o sottostante il suolo		10	1.600	1.440
soprastante o sottostante il suolo con servizi pubblici - cifra forfettaria giornaliera (art. 38)				
* fino a 1 km. lineare			10.000	8.000
- da 31 giorni a 90 giorni	30		13.000	10.400
- da 91 giorni a 180 giorni	50		15.000	12.000
- oltre 180 giorni	100		20.000	16.000
* oltre 1 km. lineare	50		15.000	12.000
- da 31 giorni a 90 giorni	30		19.500	15.600
- da 91 giorni a 180 giorni	50		22.500	18.000
- oltre 180 giorni	100		30.000	24.000
c tende fisse o retrattili		70	600	480
c fiera e festeggiamenti locali	50		3.000	2.400
c occupazioni con auto private	30		2.600	2.080

OCCUPAZIONE TEMPORANEA	Xaum.	%rid.	tariffe	
			cat.I	cat.II
* manifestazioni politiche, culturali o sportive			80	400 320
* pubblici esercizi, esercenti mestieri ambulanti, commercio su aree pubbliche e produttori agricoli (ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 507/93, comma 11 bis, la tassa è determinata con riferimento alla tariffa per l'anno '93 aumentata del 50%)				330 264
* spettacoli viaggianti:				
a) suolo (ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 507/93, comma 11 bis, la tassa è determinata con riferimento alla tariffa per l'anno '93 aumentata del 50%)				110 88
b) sottosuolo o soprassuolo con impianti di rete (art.38 reg.)			50	
* fino a 1 km. lineare				5.000 4.000
- da 31 giorni a 90 giorni	30			6.500 6.800
- da 91 giorni a 180 giorni	50			7.500 6.000
- oltre 180 giorni	100			10.000 8.000
* oltre 1 km. lineare	50			7.500 6.000
- da 31 giorni a 90 giorni	30			9.750 7.800
- da 91 giorni a 180 giorni	50			11.250 9.000
- oltre 180 giorni	100			15.000 12.000
* occupazione per attività edilizia		10	1.800	1.440

Art. 26 - Soggetti passivi

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o, in manca, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di alzasi natura effettuate, anche senza titolo, degli spazi, ee. sottosuolo, sovrasuolo e acque di cui all'art. 1 del esente regolamento.

Art. 27 - Durata dell'occupazione

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente regolamento, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino almeno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiori all'anno, effettuate a seguito del rilascio di autorizzazione.

Art. 28 - Criterio di applicazione della tassa

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o lineare.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione come individuate all'art. 24 del presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti, l'obbligo di cui all'art. 50 del D. Lgs. n. 507/93 si intende assolto alla data di rilascio della concessione ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.

L'obbligo della denuncia del predetto art. 50 non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa determinate per la categoria unica.

Art. 29 - Misura dello spazio occupato

La tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

Per le occupazioni del soprassuolo, purchè aggettanti oltre 10 centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 30 - Passi carrabili

La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità del marciapiede, manufatto o linea visibile che renda concreta la delimitazione dell'area, considerando comunque l'occupazione di 1 mq. di area ogni metro di larghezza dell'accesso.

Nel caso di passo carrabile posto a filo del manto stradale, con sottrazione comunque di superficie ad uso pubblico, come indicato nell'art. 8 del presente regolamento, la tassa è commisurata nei termini di cui al comma precedente.

La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 31 - Autovetture per trasporto pubblico

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti predisposti.

La tassa complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 32 - Distributori di carburante

La tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 per ogni 1.000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con colonnine montanti di distribuzione di carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4..

Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati sono soggette alla tassa di occupazione permanente di cui all'art. 25 del presente regolamento.

Art. 33 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa di cui all'art. 25 del presente regolamento.

Art. 34 - Mestieri ambulante e commercio su aree pubbliche

La sosta oltre il tempo consentito, di cui all'art. 12 del presente regolamento, è soggetta all'applicazione della tassa di cui all' art. 25 del presente regolamento.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche, in forma fissa, all'interno di aree individuate ai sensi dell'art. 3 della legge 112/91, non è soggetto al presente regolamento, ma alle specifiche disposizioni che regolano l'uso delle aree stesse ed è soggetto al pagamento del canone di concessione determinato ai sensi dell'art. 3, 12° comma, della legge 112/91 che terrà comunque conto delle tariffe in vigore per l'occupazione di aree pubbliche.

Art. 35 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo. Casi particolari

Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente nella misura di cui all'art. 25 del presente regolamento, in base alla lunghezza della strada, per la parte di essa effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di L. 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

Art. 36 - Costruzione gallerie sotterranee

Il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 35 del presente regolamento, impone un contributo "una tantum" pari al 15 per cento delle spese di costruzione delle gallerie agli utenti beneficiari dell'opera realizzata e comunque in misura complessiva non superiore al 50 per cento delle spese di costruzione dell'opera.

Art. 37 - Riduzioni della tassa permanente

In ordine a quanto disposto dal D. Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa non cumulabili tra loro:

- 1) per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati la tariffa è così ridotta:
 - per i primi 200 mq. eccedenti, del 10%;
 - per le superfici eccedenti i 1.200 mq. e fino a 1.500 mq., del 15%;
 - per le superfici eccedenti i 1.500 mq., del 20%;
- 2) per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte del 10%;
- 3) la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta del 70%;
- 4) per i passi carrabili la tariffa è ridotta del 50%;

per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è determinata per una superficie di mq. 9. L'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10%;

- 6) per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall'imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell'articolo 42 del presente regolamento, per una superficie come determinata dal precedente punto 5), che su espresa richiesta degli aventi diritto sono autorizzati dall'Amministrazione Comunale con rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta del 50%;
- 7) la tariffa è ridotta del 60% per i passi carrai costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincolo di parentela, affinità o da qualsiasi rapporto;
- 8) per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta del 20%.

Art. 38 - Occupazioni temporanee. Criteri e misure di riferimento.

La tassa si applica, in relazione alle ore ed ai giorni di occupazione, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:

- 1) fino a 12 ore, riduzione del 20%;
- 2) oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera;

Per le occupazioni:

- 1) fino a 14 giorni, tariffa intera;
- 2) oltre 14 giorni e fino a 30 giorni, riduzione del 10%;
- 3) oltre i 30 giorni, riduzione del 20%.

Per le occupazioni temporanee, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa di cui all'articolo 25 del presente regolamento.

Art. 39. - Riduzione tassa temporanea

In ordine a quanto disposto dal D. Lgs. 507/93, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria non cumulabili tra loro:

- 1) per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati la tariffa è così ridotta:
 - per i primi 200 mq. eccedenti, del 10%;
 - per le superfici eccedenti i 1.200 mq. e fino a 1.500 mq., del 15%;
 - per le superfici eccedenti i 1.500 mq., del 20%.
- 2) per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta del 10%;
- 3) per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta del 70%, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banche di vendita o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
- 4) le tariffe sono ridotte del 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi, esercenti mestieri ambulanti, commercianti su aree pubbliche e produttori agricoli che vendano direttamente il loro prodotto;
- 5) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono ridotte del 80%; Inoltre per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., dal 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq. e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq;
- 6) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta del 80%;
- 7) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente. si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%;
- 8) le tariffe per le occupazioni realizzate per lo esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 10%.

Art. 40 - Maggiorazione della tassa

Per le occupazioni, che di fatto, si protraggano per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Per le occupazioni effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento della spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50%.

Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del 30%.

Art. 41 - Esenzione della tassa

Sono esenti dal pagamento della tassa:

- le occupazioni effettuate dalla Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica..
- le tavole indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonchè le tavole che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza privata, nonchè le aste delle bandiere;
- le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonchè di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita dal presente regolamento e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente. La devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

- le occupazioni di aree cimiteriali;
- gli accessi carabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura degli alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore ad 1 ora.

Art. 42 - Esclusione della tassa

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonchè delle strade statali o provinciali per la parte di essa non ricompresa all'interno del centro abitato.

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del Demanio statale.

La tassa non è dovuta per i semplici accessi carabili e pedonali, quando siano posti a filo, con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile o quantomeno una autorizzazione che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Art. 43 - Versamento della tassa

Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per il rilascio della concessione deve essere effettuato alla consegna dell'atto di concessione calcolata con riferimento all'anno solare.

Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento della concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a L. 500 o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/93 è assolto con il pagamento della tassa mediante l'apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di autorizzazione. Qualora l'occupazione non è soggetta a nessun atto autorizzativo, il pagamento può essere effettuato mediante versamento diretto.

Art. 44 - Rimborsi

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle spese versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno di pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 45 - Ruoli coattivi

La riscossione della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'articolo 68 del D.P.R. n° 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.

Si applica l'articolo 2752 del Codice Civile.

Art. 46 - Funzionario responsabile

In caso di gestione diretta le funzioni e i poteri, per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale di applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche di cui al presente regolamento, sono attribuite al Responsabile Settore Tributi o suo delegato.

Le funzioni di vigilanza, controllo e rilascio delle concessioni o autorizzazioni sono attribuite al Responsabile Settore Polizia Municipale o suo delegato.

In caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al 1° comma spettano al concessionario.

Art. 47 - Abrogazioni

Sono abrogati:

- l'articolo 19 del vigente Regolamento Edilizio;
- il titolo II del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- l'articolo 29 e 30 commi 1 e 2 del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- ogni disposizione regolamentare contraria alle norme del presente regolamento.

Art. 48 - Disposizioni finali e transitorie

Per ogni disposizione finale o transitoria afferente l'applicazione del D.Lgs. 507/93, nonché del presente regolamento, si fa rinvio all'art. 56 del richiamato D.Lgs. come modificato dal D. Lgs. 566/93.

Art. 49 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'articolo 46 della Legge 142/90, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, con l'entrata in vigore cessa la validità del precedente Regolamento.